



**Comune di Nocera Umbra**  
Provincia di Perugia

**PREVENZIONE DI INCENDI E CADUTA ALBERI LUNGO LA SEDE FERROVIARIA A CARICO DI TUTTI I PROPRIETARI DI  
TERRENI CONFINANTI CON LE LINEE FERROVIARIE  
- Applicazione D.P.R.N. 753/1980 -**

**IL RESPONSABILE DELL'AREA**

Vista la nota in data 12.05.2026, prot.n.5782, pervenuta a questo Ente da parte della RFI Rete Ferroviaria Italiana - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, una nota concernente la Prevenzione incendi e caduta alberi lungo le linee ferroviarie e nella quale viene disciplinato lo sviluppo della vegetazione erbacea ed arbustiva lungo le linee ferroviarie che rappresenta, soprattutto nel periodo estivo, un potenziale pericolo per l'alta probabilità d'innescio e sviluppo d'incendio e per l'accidentale caduta di alberi sulla sede ferroviaria;

**RENDE NOTO**

che con Ordinanza Sindacale n.27 del 14.5.2026, pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito web comunale, è stato disposto PER IL PERIODO ESTIVO 1.6.2026-30.9.2026 :

1. a carico dei proprietari confinanti con le linee ferroviarie, il rispetto delle distanze di sicurezza dalle rotaie di alberi, piante, siepi e altro materiale combustibile, stabilite dal DPR 753/80 ;
2. l'obbligo in capo ai medesimi possessori, a qualsiasi titolo, di terreni coltivati o tenuti a pascolo o incolti, adiacenti alle linee ferroviarie, durante tutto il periodo di "grave pericolosità", di tenere sgombri i terreni fino a 20 metri dal confine ferroviario da materiale combustibile come balle di paglia, erbe secche, sterpaglie, etc. Gli stessi sono inoltre tenuti a circoscrivere il fondo coltivato appena mietuto mediante una striscia di terreno solcato dall'aratro e larga non meno di 5 metri che dovrà inoltre essere costantemente tenuta priva di seccume vegetale;
3. per gli alberi appartenenti a specie per le quali è previsto il raggiungimento di un'altezza massima superiore a 4mt, devono trovarsi ad una distanza dalla più vicina rotaia pari all'altezza massima raggiungibile, aumentata di 2mt: nel caso che il tracciato ferroviario si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata rispettivamente dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato. Il proprietario che, in aperta violazione delle norme di sicurezza mantenga piante ad alto fusto ad una distanza dal binario inferiore a quella stabilita si espone a sanzioni amministrative connesse alla violazione di norme di tutela della sicurezza e regolarità del servizio ferroviario.

Per quanto riguarda la prevenzione incendi è evidente che le piante che vengono lasciate crescere a distanza illegale, nonché la mancata creazione lungo il confine con le linee ferroviarie di roste di terreno di larghezza adeguata tenute prive di vegetazione e sgombre da ramaglie, foglie secche o altro materiale combustibile, creano specie nella stagione estiva una evidente situazione di rischio incendio. A riguardo l'art. 55 del DPR 753/80 stabilisce il divieto di destinare a bosco i terreni adiacenti le linee ferroviarie per una distanza di 50mt dalla più vicina rotaia e l'art. 56 dello stesso DPR stabilisce in 20mt dalla più vicina rotaia la distanza minima di sicurezza per i depositi costituiti da materiali combustibili.

Il Responsabile pro-tempore dell'Area

*Dott. Giuseppe Benedetti*

